

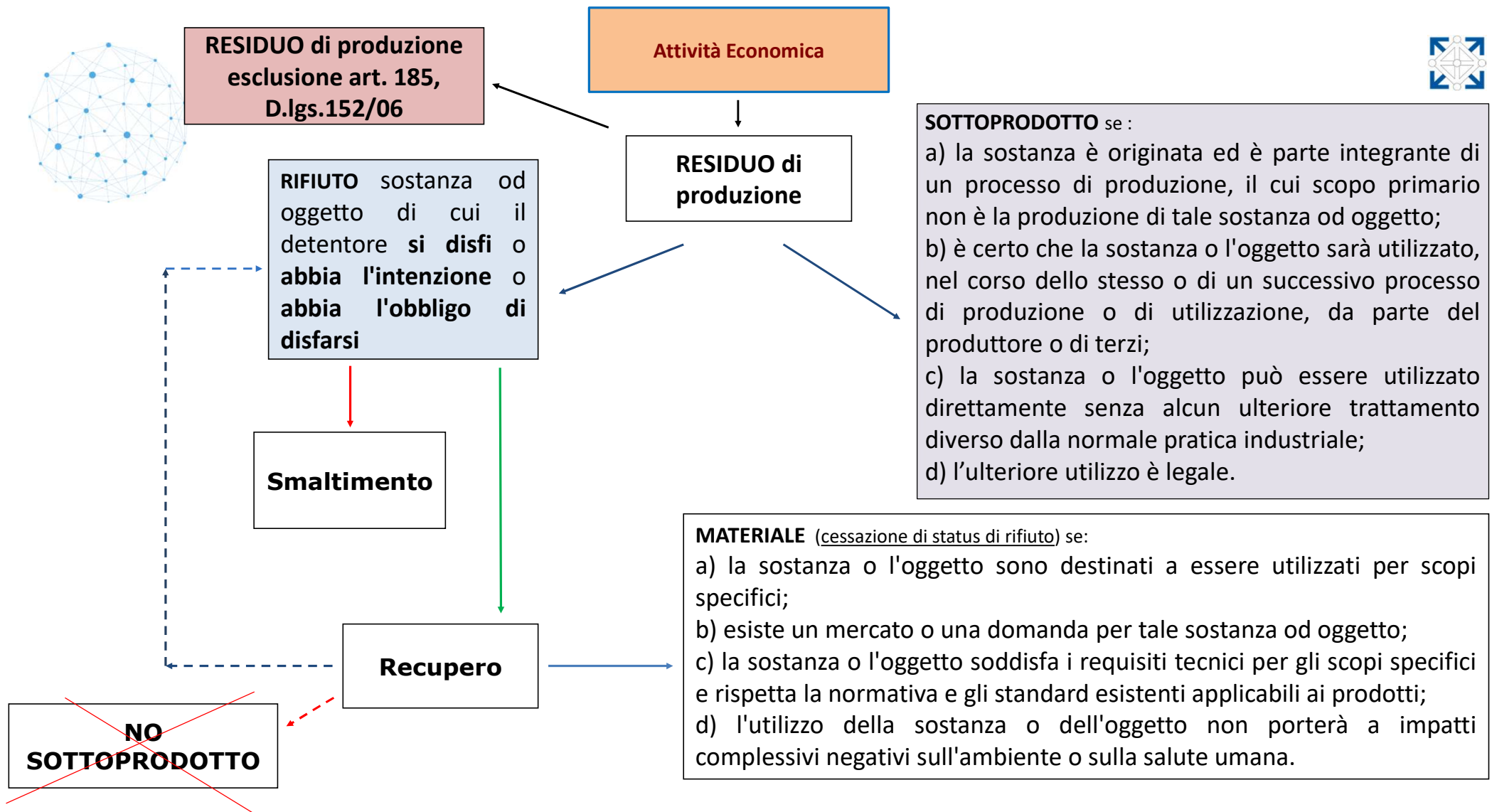
La cessazione della qualifica del rifiuto di Legno (EoW)

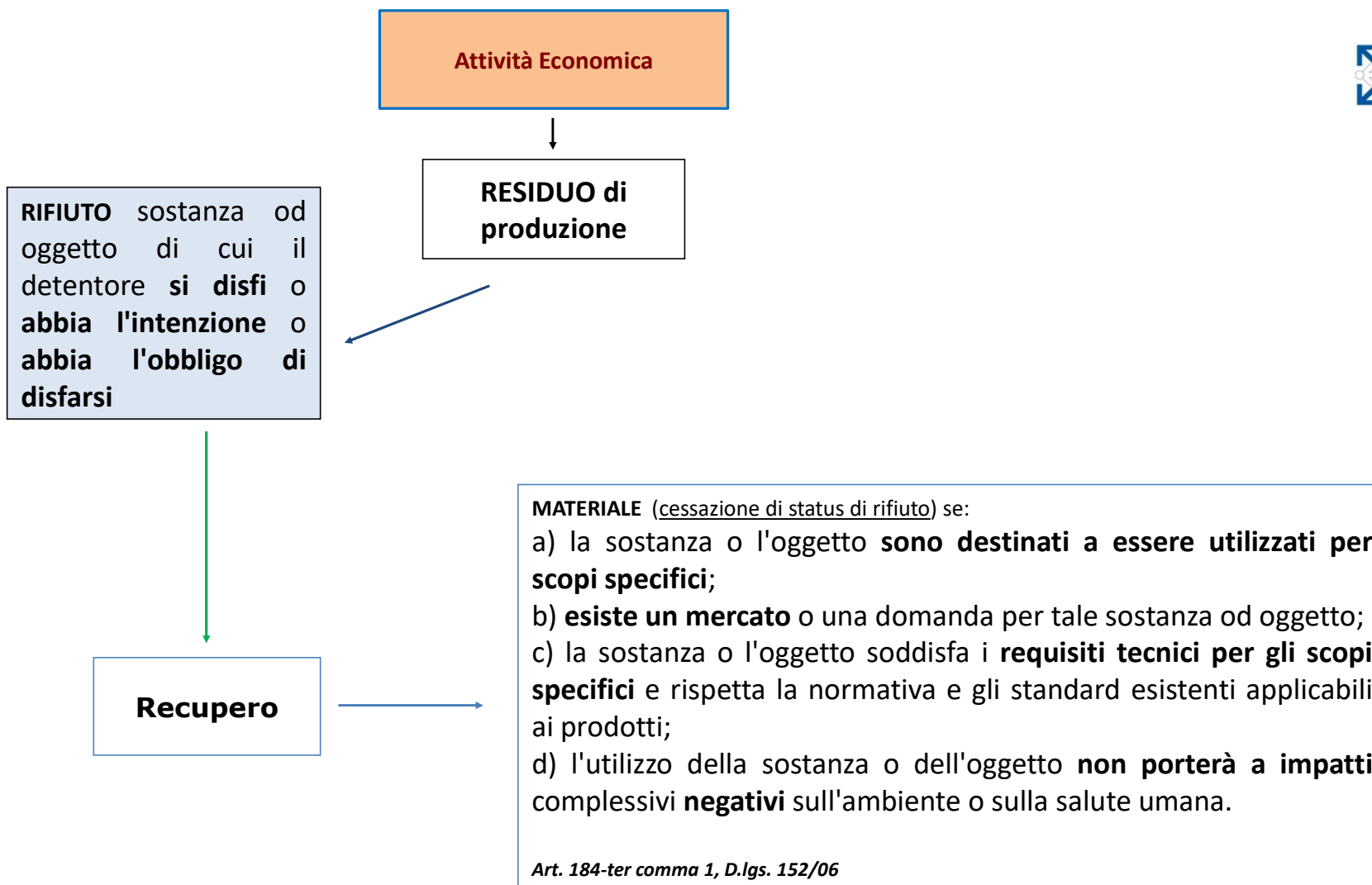
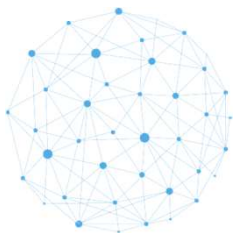
Ottobre 2026



Contenuti della sessione

- *Disciplina della cessazione di qualifica rifiuto (EoW)*
- *Definizioni e criteri generali comuni nei regolamenti EoW*
- *Norme tecniche e requisiti specifici per l'utilizzo del materiale, in particolare:*
 - ***Legno recuperato (bozza)***







Cessazione qualifica rifiuti

Un rifiuto per cessare di essere tale deve essere sottoposto a operazioni di recupero (operazioni che devono essere preventivamente autorizzate), incluso il riciclaggio.

Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni dettate.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, criteri nazionali o **caso per caso** per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti...



Art. 184-ter, D.lgs. 152/06

I Decreti:

disciplinano le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto di quelli coinvolti in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,

identificano i rifiuti che vi possono rientrare,

stabiliscono chi sia **il soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,

stabiliscono **quali siano i criteri** per la cessazione dello status di rifiuto,

stabiliscono chi sia **il soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,

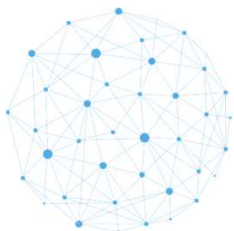
Individuano la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto.

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti **si applica** fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

La persona fisica o giuridica che per la prima volta utilizza un EoW o che **immette un materiale** per la prima volta dopo la cessazione di status di rifiuto **provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti applicabili in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.**

Le condizioni di cessazione di status di rifiuto (art. 184-ter, comma 1) **devono essere soddisfatte prima** che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto.

ecocamere



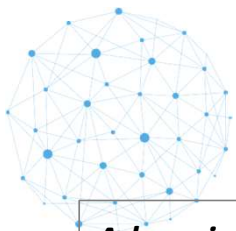
Cessazione qualifica rifiuti Decreto direttoriale n. 93 del 26 marzo 2026 – programmazione 2026 della definizioni dei regolamenti EoW

Nel corso dell'anno 2026 si provvederà a concludere l'iter istruttorio dei procedimenti relativi ai Regolamenti End of Waste, inclusi nel Cronoprogramma di attuazione delle misure della Strategia Nazionale per l'Economia Circolare:

- a) Regolamento End of Waste "Gesso";
- b) Regolamento End of Waste "Legno";**
- c) Revisione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 78 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso,

A seguire verranno prioritariamente considerati i seguenti Regolamenti End of waste:

- a) Regolamento End of Waste "Pastello di piombo";
- b) Regolamento End of Waste "Plastiche UNICO";
- c) Regolamento End of Waste "Rifiuti accidentalmente pescati";
- d) Regolamento End of Waste "Tessile".



Cessazione qualifica rifiuti



---> **Shema di regolamento per EoW dei rifiuti di legno**

Rifiuti di Legno -> rifiuto – Legno Recuperato -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Ad oggi non è una norma vigente,

il Decreto Direttoriale MinAmbiente n. 93 del 23/03/2026 lo ha inserito fra gli iter istruttori da concludere entro il 2026!!!

Definizioni (art. 2)

Rifiuti in Legno -> rifiuti urbani e speciali non pericolosi in legno, anche di imballaggi, identificati dai codici EER, ove elencati all'allegato 1, Tabella 1

Legno recuperato -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Lotto -> insieme di legno recuperato <= a 2.000 t

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di legno recuperato.

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del legno recuperato.

Autorità competente -> l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo ... o l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'art. 216 D.lgs. 152/20069

Responsabilità (art. 5) ->

il produttore del rifiuto è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, compilazione del formulario di identificazione del rifiuto

Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento è attestato dal produttore di legno recuperato.

Allegato 1 – a) Condizioni di ammissibilità dei rifiuti

Non sono ammessi:

- rifiuti in legno che per origine e provenienza possano contenere sostanze contaminanti (legno chimicamente trattato),
- legno proveniente da dismissione di traversine ferroviarie, di impianti elettrici o telefonici, da pavimentazioni industriali, da travi portanti per costruzioni,
- legno esposto all'uso di fitofarmaci,
- legno di galleggiamento fluviale o marino,
- legno da demolizione navale,
- legno putrefatto,
- legno carbonizzato o bruciato.



ecocamere

Cessazione qualifica rifiuti

---> **Shema di regolamento per EoW dei rifiuti di legno**

Rifiuti di Legno -> rifiuto – Legno Recuperato -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale



Allegato 1 - Tabella 1

EER	Descrizione	Utilizzi
030101	scarti di corteccia e sughero provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli e mobili	Articolo 4, lett. a), b) e c)
030105	segatura e trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi di quelli di cui alla voce 03 01 04 provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli e mobili	
150103	imballaggi in legno non trattato	
170201	legno derivante da operazioni di costruzione e demolizione	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti, compresi i rifiuti derivanti da operazioni di cernita condotte presso impianti di selezione	
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani	
200201	rifiuti biodegradabili dalla manutenzione di giardini e parchi <u>limitatamente alla componente costituita da materiali legnosi quali ramaglie e potature e, in ogni caso, separati fin dall'origine dagli altri rifiuti biodegradabili (ad esempio rifiuti di cucine e mense, ecc).</u>	Articolo 4 lett. d), e) e f)
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura, <u>limitatamente alla componente costituita da materiali legnosi quali ramaglie e potature</u>	
030101	scarti di corteccia e sughero provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli e mobili	
030105	segatura e trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi di quelli di cui alla voce 03 01 04 provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli e mobili	

030105	segatura e trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi di quelli di cui alla voce 03 01 04 provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli e mobili	
150103	imballaggi in legno non trattato	
200301	rifiuti biodegradabili dalla manutenzione di giardini e parchi <u>limitatamente alla componente costituita da materiali legnosi quali ramaglie e potature e, in ogni caso, separati fin dall'origine dagli altri rifiuti biodegradabili (ad esempio rifiuti di cucine e mense, ecc).</u>	Articolo 4 lett. g)
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura, limitatamente alla componente costituita da materiali legnosi quali ramaglie e potature	
030101	scarti di corteccia e sughero provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli e mobili	
030105	segatura e trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi di quelli di cui alla voce 03 01 04 provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli e mobili	
170201	legno derivante da operazioni di costruzione e demolizione	
150103	imballaggi in legno non trattato	
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani	

ecocamere



Cessazione qualifica rifiuti

---> **Shema di regolamento per EoW dei rifiuti di legno**

Rifiuti di Legno -> rifiuto – **Legno Recuperato** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Criteri per la cessazione (art. 3) ->

cessano di essere tali se conformi ai criteri indicati all'Allegato 1

Scopi specifici di utilizzabilità (art. 4) ->

Il legno recuperato è utilizzabile esclusivamente per i seguenti scopi specifici, finalizzati alla produzione di:

- a) prodotti di falegnameria a base legno e/o sughero;
- b) prodotti per l'industria cartaria;
- c) produzione di pannelli;
- d) cippato ad uso non industriale;
- e) pellet di legno da segatura e polveri ad uso non industriale;
- f) bricchette da segatura e polveri ad uso non industriale;
- g) materiali da destinare a impianti di combustione con produzione di energia.

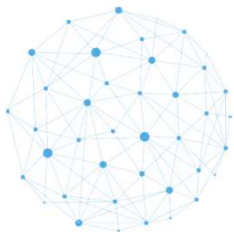
Modalità detenzione del campione (art. 5 comma 4) ->

Il produttore conserva il campione per 1 anno presso l'impianto o la sede legale **prelevato** su ciascun lotto dalla data di invio della dichiarazione di conformità.

Le modalità di conservazione del campione devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato prelevato e
- consentire la ripetizione delle analisi.

ecocamere



Cessazione qualifica rifiuti



---> **Shema di regolamento per EoW dei rifiuti di legno**

Rifiuti di Legno -> rifiuto – **Legno Recuperato** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Dichiarazione di conformità (art. 5 commi 2, 3)

è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del legno recuperato, **redatta** per ciascun lotto:

- ❖ secondo il **modulo** di cui all'allegato 2
- ❖ **inviata** entro 6 mesi dalla produzione del lotto e comunque entro 10 giorni prima dell'uscita del lotto dell'impianto all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
- ❖ **l'invio** può essere in forma cumulativa
- ❖ **conservata** dal produttore presso l'impianto o la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta.

Sistema di gestione * (art. 6) ->

è previsto che il produttore di legno recuperato si doti di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto, comprensivo del controllo qualità e automonitoraggio.

Chi è in possesso della certificazione ambientale (regolamento Ce 1221/2009 (EMAS) e UNI EN 14001) non rientra nell'obbligo della conservazione del campione.

Monitoraggio (art. 7) ->

Si prevede, entro 24 mesi, che il Ministero, sulla base di dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite valuti la possibilità di una revisione in considerazione delle evidenze che possono emergere durante la fase applicativa.



Cessazione qualifica rifiuti



---> **Shema di regolamento per EoW dei rifiuti di legno**

Rifiuti di Legno -> rifiuto – Legno Recuperato -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Allegato 1:

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso

b.1) controlli dei requisiti specifici sui rifiuti da avviare a recupero

c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore

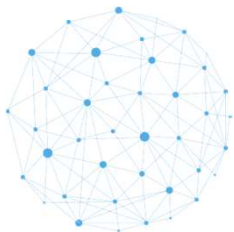
d) Requisiti di qualità del legno recuperato

d.1) controlli di qualità sul legno recuperato

Il ***sistema di gestione** presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo ...
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area separata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella 1 del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di legno recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico, in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione, ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

ecocamere



**Disciplina sui rifiuti
(D.l.gs 3 aprile 2006 n. 152 e successive
modifiche ed integrazioni)**

EXTRA disciplina sui rifiuti

“RIFIUTO”

**“SOTTOPRODOTTO”
dalla fase originaria**

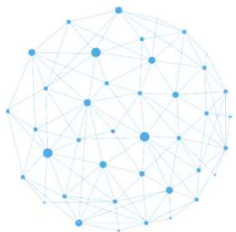
Smaltimento

Recupero

**“MPS”
materia prima seconda**

**cessa di essere RIFIUTO
dopo la fase del recupero**

ecocamere



Altre disposizioni normative per EoW relativa a:

Dm Ambiente 5 febbraio 1998 che disciplina le operazioni di recupero in procedura semplificata per una serie di rifiuti, anche i rifiuti di legno

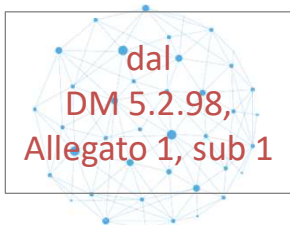
Tipologia 9.1 → scarti di legno, sughero ed imballaggi di legno

Tipologia 9.2 → scarti di legno ed imballaggi di legno vergine...

Dm Ambiente 8 maggio 2023 n. 90 che disciplina alcuni rifiuti di legno come biomasse combustibili.
Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (23G00098)



ecocamere



9 RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO

→ **9.1 Tipologia:** scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301].

9.1.1 Provenienza: industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.

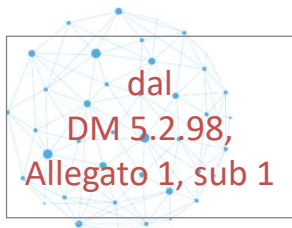
9.1.2 Caratteristiche del rifiuto: legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.

9.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di legno [R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]:

- recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3];
- recupero nell'industria cartaria [R3];
- recupero nell'industria del pannello di legno [R3];

9.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate;
- b) pasta di carta e carta nelle forme usualmente commercializzate;
- c) pannelli nelle forme usualmente commercializzate.



9 RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO

→ 9.2 **Tipologia:** scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] .

9.2.1 Provenienza: industria della lavorazione del legno vergine.

9.2.2 Caratteristiche del rifiuto: legno vergine in scarti di diverse dimensioni e segatura, con polveri di natura inerte con possibili presenze di polveri di natura inerte.

9.2.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di legno [R13] per l'ottenimento di materie prime secondarie mediante lavaggio, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura [R3].

9.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: legno variamente cippato, granulati e cascami di sughero, tondelli in conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano.

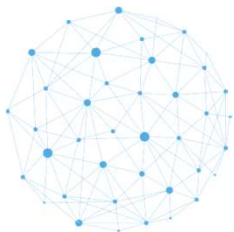


→

Alla Sezione 4, Parte II, dell'Allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 1, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente: «h-ter) **residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942**, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- 1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all'incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
- 2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
- 3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella tabella, tabella che riporta i limiti dei parametri per ciascuna sostanza...
- 4) la combustione è effettuata nel rispetto delle condizioni previste
- 5) **L'utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.**



---> **Shema di regolamento per EoW dei rifiuti di legno**

Rifiuti di Legno -> rifiuto – **Legno Recuperato** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

---> **Altre disposizioni normative**

PER CHIUDERE...

Come è evidente **si passa:**

→ da una gestione amministrativa – burocratica (DM febbraio 98)

→ ad un sistema di verifiche e controllo di un processo di gestione fatto su procedure di responsabilità ed organizzazione che coinvolge persone adeguatamente formate (regolamento EoW)

ecocamere



CONTATTI:

formazione@ecocerved.it

info@ecocamere.it

11/10/2026